



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 59 in data 29-07-2015

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2015 AL GRUPPO ALPINI DI ANZOLA D'OSSOLA.

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18:00 nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BOGGIO ALBERTO	SINDACO	X	
MELLONI ANDREA	VICE-SINDACO		X
POZZATO FEDERICA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		2	1

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ALBERTO BOGGIO – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

_che la locale associazione Gruppo Alpini svolge varie ed importanti attività sociali e culturali a favore della collettività anzolese (organizzazione di manifestazioni culturali e di conservazione delle tradizioni locali);

_che le suddette attività vengono realizzate dalla suddetta associazione senza fine di lucro e volontariamente;

CONSIDERATO che le loro attività vengono finanziate sulla base di forme di autofinanziamento;

EVIDENZIATO che le finalità delle attività organizzate e svolte direttamente dal Gruppo Alpini di Anzola d'Ossola a favore della collettività sono conformi alle finalità istituzionali e statutarie di questo Ente;

DATO ATTO che la concessione di un contributo economico non è una forma di sponsorizzazione vietata dalla legge, non configurandosi alcuna spesa del nome del Comune e gli aspetti di sussidiarietà orizzontale dell'attività svolta dai vari gruppi;

RITENUTO concedere un contributo economico per l'anno 2015 a sostegno delle attività svolte ed a parziale ristoro delle spese sostenute dallo stesso, di euro 1.000,00

CONSIDERATO che gli stessi svolgono funzioni di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art.118 della Costituzione, in sostituzione di questo Ente locale a vantaggio della collettività;

RITENUTO che il presente atto di indirizzo sia di competenza della giunta comunale in quanto si tratta di un'attività amministrativa discrezionale adottata in conseguenza di direttive assunte dagli organi di vertice politico frutto di una scelta comparativa d'interessi pur se rapportata a criteri "tecnici" da cui dipende l'adozione del provvedimento.

ATTESO che la determinazione dei criteri spetta alla giunta ai sensi dell'art. 48 II° comma del tuel enti locali D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 4 comma 1, lettera d) del d. lgs. 165/2001 che assegna espressamente agli organi di governo la competenza a definire i soli criteri generali e ad emanare gli atti di indirizzo in materia di ausili finanziari a terzi e l'art. 107 del tuel D. lgs. N. 267/2000 in materia di competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi in ordine alla materiale concessione dei contributi ed ausili finanziari che riveste carattere di provvedimento gestionale allorché il responsabile del servizio è chiamato ad esercitare una mera discrezionalità tecnica finalizzata ad individuare, nell'ambito delle indicazioni e direttive fornite dagli organi politici di controllo ed indirizzo, l'importo delle somme da assegnare ai richiedenti.

PRECISATO quanto segue in ordine al c.d. "divieto di spese di sponsorizzazione" di cui all'art. art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010).

- Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat ai sensi dell' art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011

- In prima battuta la Sezione Lombardia della Corte dei Conti , in sede consultiva, in

merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, D.L. n. 112 del 2008, ebbe a statuire che "il termine sponsorizzazioni...si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009). Posizione poi "ammorbidita" con successiva pronuncia Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, 20 dicembre 2010, n. 1075 laddove ebbe a chiarire che comunque non si configura, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento contabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento.

- Altre pronunce del magistrato contabile hanno fornito ulteriori chiarimenti.

Circa il divieto d'effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010), è da considerare tale quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività. Ciò che connota le contribuzioni ammesse, è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Pertanto, deve considerarsi vietata ogni forma di contribuzione tesa a valorizzare il nome/la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono da ritenersi ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali/istituzionali e che rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte della P.A. di erogare direttamente un servizio utile per la collettività. (Corte dei Conti-Liguria, delibera del 15 febbraio 2011, n. 6).

Il divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, opera per le sponsorizzazioni aventi come fine la mera segnalazione ai cittadini della presenza di un ente, così da promuoverne l'immagine, mentre sono ammissibili le contribuzioni a iniziative che rientrino nei compiti istituzionali dell'ente interessato e svolte nell'interesse della collettività. (Corte dei conti- Sardegna, delibera 23 luglio 2012, n. 59).

Non rientrerebbero quindi nel divieto medesimo, le iniziative poste in essere dall'ente stesso, ovvero

da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, secondo appunto il principio di sussidiarietà orizzontale, allorquando queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni a esso riconducibili.

- In definitiva, gli elementi caratterizzanti l'estraneità al divieto medesimo risulterebbero pertanto:
- la loro funzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente;
- l'organizzazione, ove non a cura di questo, attuata per il tramite di soggetti istituzionalmente a ciò preposti.

VISTO il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti»;

ATTESO che, come anche chiarito dalla CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 "(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività."

RITENUTO pertanto di concedere un contributo economico di Euro 1.000,00 al Gruppo Alpini di Anzola d'Ossola, regolarmente costituito, a mezzo del proprio legale rappresentante pro tempore, al fine di contribuire alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività a favore della collettività anzolese, nel corso dell'anno 2015;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile acquisiti dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000);

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di sussidi, contributi e provvidenze;

Ad unanimità dei voti espressi in forma legale e in forma palese,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di concedere, ritenendolo congruo, un contributo economico di Euro 1.000,00 a favore del Gruppo Alpini di Anzola d'Ossola, regolarmente costituito, a mezzo del proprio legale rappresentante pro tempore, al fine di contribuire alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività a favore della collettività anzolese, nel corso dell'anno 2015.
- 2) di dare atto che il suddetto contributo, di euro 1.000,00 trovano copertura all'intervento 1.07.02.03 (cap. 1723) del bilancio di previsione 2015.
- 3) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio competente, per l'adozione degli atti necessari alla concessione dei suddetti contributi.
- 4) di dare atto che mediante separata ed unanime votazione la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma IV, del D.Lgs.n.267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Sindaco
f.to dott. ALBERTO BOGGIO

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 29-07-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. GIOVANNI BOGGI

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 29-07-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rossana Beltrami

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, dal giorno 06-08-2015

Anzola d'Ossola: 06-08-2015

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-08-2015
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. (modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione)

Anzola d'Ossola:

Il Segretario Comunale
Dott. GIOVANNI BOGGI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Anzola d'Ossola: 06-08-2015

Il Segretario Comunale
f.to Dott. GIOVANNI BOGGI